

ATTO N. DD 875

DEL 02/03/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 42

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO.
SOCIETÀ: TEKNOSERVICE S.r.l.
SEDE LEGALE: Viale dell'Artigianato 10 – 10045 Piossasco (TO)
SEDE OPERATIVA: Strada Antica di Pinerolo s.n. – Località Pessacollo – 10045 Piossasco
P.IVA: 08854760017 POS. n. 020304

Premesso che:

- con D.D. n. 142-26456 del 7/7/2010, la Società Tekno Impianti S.n.c. di Benedetto Nicola e Davide ha ottenuto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'allora vigente art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Strada Antica di Pinerolo - Località Pessacollo nel Comune di Piossasco;
- con D.D. n. 141-27906 del 28/7/2011, l'autorizzazione rilasciata è stata modificata prendendo atto di alcune modifiche non sostanziali proposte dal gestore tra le quali:
 - la realizzazione di un'area di lavaggio degli automezzi. Dall'area di lavaggio mezzi e dal relativo impianto si genera uno scarico di acque reflue industriale che è stato autorizzato dalla SMAT S.p.a. con proprio provvedimento n. 5436 del 27/4/2011;
 - la modifica del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, richiamato con Determinazione Dirigenziale n. 474-30259 del 23/8/2011;
- con D.D. n. 95-52121 del 17/12/2012, si è preso atto della variazione di ragione sociale/titolarità dell'azienda da Tekno Impianti s.n.c di Benedetto Nicola e Davide a Teknoservice S.r.l.;
- con D.D. n. 280-38377 del 4/11/2014, su istanza del titolare, l'autorizzazione è stata modificata diminuendo il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi da **303m³** corrispondenti a **256,5t** a **66,5m³** corrispondenti a **48t**;
- con D.D. n. 162-25872/2015 del 14/08/2015, l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata integrata all'interno dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- in data 25/8/2016 l'impianto della Teknoservice S.r.l. è stato interessato da un incendio, che ne ha

gravemente compromesso le strutture. A seguito di tale evento, con Determinazione Dirigenziale n. 323-24442 del 7/9/2016, è stato emanato un provvedimento di sospensione dell'attività per inidoneità temporanea degli impianti, per tutto il periodo di tempo necessario al ripristino delle condizioni operative, tecniche e gestionali, che consentano l'effettuazione dell'attività nel rispetto delle prescrizioni individuate nel medesimo provvedimento;

- in data 9/01/2020, prot. C.M.To. n. 1689 del 9/01/2020, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 142-26456 del 7/7/2010 e s.m.i., entro i termini prescritti dall'art. 208 comma 12 del D.lgs 152/06. L'azienda ha dichiarato inoltre che avrebbe presentato a breve una domanda di modifica dell'autorizzazione, per ottemperare a quanto prescritto nel provvedimento di sospensione e nel provvedimento di diffida D.D. n. 326-32909 del 28/11/2016 che, tra l'altro, subordinava la ripresa delle attività ad un'attenta revisione delle modalità di gestione dell'impianto;
- con nota di prot. C.M.To. n. 5399 del 21/01/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota di prot. C.M.To. n. 42674 del 22/06/2020, l'Ufficio scrivente richiedeva al proponente alcune integrazioni e precisazioni riguardanti la progettazione in ordine alla ripresa dell'attività, così come era stato richiesto nei precedenti provvedimenti di sospensione e diffida;
- in data 23/07/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 50980, Teknoservice S.r.l. ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione fornendo anche un cronoprogramma degli interventi da realizzare. Nello specifico Teknoservice S.r.l. ha comunicato che intende:
 - *modificare le strutture da un punto di vista architettonico ricostruendo sulla superficie del capannone andato distrutto nel corso dell'incendio un nuovo capannone prefabbricato costituito da due comparti direttamente comunicanti tra loro: il comparto A destinato alla selezione e alla raccolta di rifiuti multi materiali (con prevalenza di plastica e carta) costituito da struttura prefabbricata aperta su due lati e comunicante con il comparto B per l'altro lato; il comparto B chiuso da tre lati e direttamente comunicante con il comparto A sul quarto lato, con operazioni di conferimento dei rifiuti e deposito di carta. Il progetto per la realizzazione delle strutture è stato licenziato dal Comune di Piovasasco con permesso a costruire n. 20/2019 del 30/01/2019, pratica edilizia n. 205/2017.*
 - *Nell'ambito della ricostruzione dell'impianto di selezione danneggiato dall'incendio, ottimizzare la conformazione impiantistica della linea di selezione e cernita, modificando la disposizione dei macchinari come illustrato nella planimetria di cui alla Sezione 5 dell'Allegato al presente provvedimento. La linea sarà pertanto costituita da una linea di pre-selezione manuale a terra e una linea di selezione meccanizzata, con cabina di cernita manuale realizzata su soppalco rialzato. All'interno del comparto B sarà localizzata anche una linea di pressatura per l'adeguamento volumetrico dei materiali recuperabili mediante il confezionamento in balle. Nel comparto A sarà localizzata la linea di triturazione già autorizzata per la riduzione volumetrica di materiali al fine di ottimizzare i carichi in uscita.*
 - *Per motivi tecnici dismettere l'impianto di vagliatura e selezione di rifiuti metallici e l'attività di selezione di cavi misti e inerti, localizzato precedentemente all'esterno su piazzale pavimentato. Questa modifica comporta la riorganizzazione degli spazi dedicati alla gestione dei rifiuti così come indicato nella planimetria di cui alla Sezione 5 dell'Allegato al presente provvedimento.*
 - *rimuovere il banco di disassemblaggio e gestire pertanto i RAEE svolgendo la mera attività di messa in riserva (R13);*
- con nota di prot. C.M.To. n. 54928 del 6/08/2020, è stata data una comunicazione relativa al procedimento specificando che la domanda di modifica poteva essere considerata come integrazione *in itinere* della precedente istanza di rinnovo e pertanto istruita nell'ambito del medesimo procedimento;
- con nota di prot. C.M.To. n. 55049 del 6/08/2020, l'Ufficio scrivente richiedeva ad ARPA ed al Comune sede dell'impianto, l'espressione di un parere in merito, ciascuno per il proprio ambito di competenza;
- in data 9/09/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 50980, il Comune di Piovasasco ha trasmesso una

comunicazione a riscontro della precedente richiesta;

- a seguito dei rilievi contenuti nella suddetta informativa, con nota di prot. C.M.To. n. 64196 del 21/09/2020, l'Ufficio scrivente trasmetteva al Comune di Piossasco alcune precisazioni in merito al procedimento e alla validità dell'autorizzazione unica in capo a Teknoservice S.r.l.;
 - con nota di prot. C.M.To. n. 84030 del 16/11/2020, è stato richiesto alla SMAT, in qualità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, un parere in merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. contenuta nella domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica presentata da Teknoservice S.r.l.;
 - con nota di prot. C.M.To. n. 84033 del 16/11/2020, la Direzione scrivente richiedeva all'azienda alcune integrazioni e precisazioni riguardanti le emissioni diffuse provenienti dal trituratore, l'eventuale necessità di rivedere il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche e la verifica dell'impatto acustico delle attività autorizzate alla luce delle modifiche richieste;
 - in data 10/12/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 93472, il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, dichiarando *non necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.*, fornendo una verifica puntuale delle emissioni acustiche e confermando il PPGAM già approvato. Nella medesima nota ha inoltre precisato che *la compartimentazione delle aree di stoccaggio dell'area esterna verrà realizzata mediante barriere new jersey in cemento di altezza pari a 1,5 m da terra, in modo da permettere una più agevole movimentazione e gestione logistica del materiale stoccato. In alcuni punti del perimetro del sito, così come illustrato nella planimetria di cui alla Sezione 5 dell'Allegato al presente provvedimento, al di sopra delle barriere in new jersey verranno installate reti verticali a maglia quadrata, per un'altezza totale pari a circa 3,5 m, al fine di mitigare il rischio di eventuali fenomeni di aereodispersione delle frazioni più leggere dei rifiuti stoccati presso le aree a cielo libero del piazzale;*
 - con nota di prot. n. 80860 del 18/12/2020 (prot. C.M.To. n. 96748 di pari data), la SMAT ha trasmesso il proprio parere di competenza allegando le prescrizioni regolamentari *da inserire nell'atto di Autorizzazione Unica;*
 - con nota di prot. C.M.To. n. 5795 del 20/01/2021, la Direzione scrivente richiedeva all'azienda ulteriori integrazioni e precisazioni riguardanti la gestione degli oli, l'area di stoccaggio dei sovralli, i quantitativi parziali per gruppi omogenei dei rifiuti in stoccaggio in impianto, maggiori dettagli in merito all'attività di recupero R3. Sempre nella medesima nota si è fatto presente all'azienda che *nel provvedimento di diffida n. 326-32909/2016 del 28/11/2016, al punto 4 del dispositivo, era stato stabilito che la Società effettuasse un'attenta revisione delle modalità di gestione dell'impianto prevedendo la realizzazione, in fase di ripristino delle condizioni operative previste in autorizzazione, degli interventi gestionali e strutturali nel seguito riportati:*
 - *suddivisione dei piazzali esterni destinati allo stoccaggio rifiuti in comparti, tramite strutture divisorie fisse di altezza non inferiore a 1,5 m;*
 - *stoccaggio dei rifiuti combustibili in cassoni, alternandoli a quelli inerti, in modo da ostacolare la propagazione dell'incendio, fatto salvo quanto diversamente o specificatamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco;*
 - *realizzazione di percorsi di transito dei mezzi e movimentazione dei rifiuti tramite apposita segnaletica fissa a terra, che garantiscano l'ispezionabilità dei rifiuti ed un pronto intervento in caso di incidenti.**Le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi sopra elencati dovevano essere riportati nella relazione tecnica prescritta al punto 3.1 del provvedimento di diffida già citato.*
- Successivamente, con le controdeduzioni trasmesse il 31/5/2017, di prot. C.M.To. n. 66598, la Società ha chiesto di poter demandare gli adempimenti di carattere tecnico e gestionale (ad es. stesura del piano di emergenza, riorganizzazione delle aree ecc.) ad una successiva modifica dell'autorizzazione rilasciata.*
- Si è pertanto chiesto a Teknoservice S.r.l. di rivedere la documentazione tecnica già presentata alla luce di

quanto su indicato;

- in data 4/02/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 13023, il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, fornendo i chiarimenti necessari per quanto riguarda la gestione degli oli, lo stoccaggio dei sovvalli, i quantitativi parziali degli stoccaggi per gruppi omogenei e i dettagli sull'attività di recupero R3 svolta su carta e cartone. Con riferimento ai punti richiamati dal provvedimento n. 326-32909/2016 del 28/11/2016 la Teknoservice S.r.l. ha evidenziato che:
 - per quanto riguarda le strutture divisorie fisse, nella relazione tecnica si è previsto l'utilizzo di sistemi mobili per segregare le diverse tipologie merceologiche di rifiuti stoccati. L'altezza delle suddette barriere, paria 3.5m, sarà superiore a quella richiesta (>1.5m).
 - In merito alla segregazione dei rifiuti combustibili, la scelta operata è stata quella di prevedere:
 - a) alternanza, ove possibile, di stoccaggi di rifiuti combustibili con baie di rifiuti metallici;
 - b) tipologie merceologiche definite stoccate separatamente dalle altre;
 - c) utilizzo di barriere mobili distanziatrici fra i vari stoccaggi;
 - d) predisposizione di idonee corsie di separazione fra gli stoccaggi, finalizzate a garantire l'ispezionabilità dei rifiuti, l'intervento in caso di necessità (incendio, etc..) e la non propagazione delle fiamme.Tali accorgimenti sono stati sottoposti al competente comando dei VVF per l'approvazione dell'esame progetto dell'impianto antincendio (trasmesso in allegato).

Considerato che:

- le modifiche che la società intende apportare non costituiscono variante sostanziale rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 142-26456/2010 del 7/7/2010 e s.m.i.;
- la Teknoservice S.r.l. ha dichiarato non necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il trituratore già ricompreso nell'Autorizzazione Unica vigente. L'azienda ha specificato infatti che *l'esperienza accumulata nel corso degli anni ha dimostrato l'assenza di formazione di polveri diffuse derivanti dalla triturazione dei rifiuti, sia in considerazione della tipologia di rifiuti trattati (imballaggi in carta/plastica, legno, ingombranti, ecc..., comunque sempre caratterizzati da uno stato fisico solido non pulverulento), sia della bassa velocità di rotazione delle lame del trituratore;*
- la Società ha trasmesso una Valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, che *ha dimostrato la compatibilità dell'attività, nella configurazione prevista a progetto, alle prescrizioni previste dal Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico ambientale.*
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, con comunicazione di prot. REGISTRO UFFICIALE U. 210 del 3/01/2020, ha espresso parere di conformità al progetto antincendio presentato da Teknoservice S.r.l. Ha inoltre evidenziato che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la segnalazione di cui all'art. 16 co. 2 del D.Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Nel progetto presentato l'azienda ha previsto l'utilizzo di barriere mobili per separare i rifiuti stoccati sul piazzale esterno, in difformità da quanto prescritto nel provvedimento di diffida n. 326-32909/2016 del 28/11/2016, dove erano state indicate strutture divisorie fisse. Si ritiene comunque accettabile la proposta dell'azienda, salvo diversa disposizione da parte dei VVF, subordinando la possibilità di spostare le barriere mobili rispetto alla posizione indicata nella planimetria di cui alla Sezione 5 del presente Allegato ad una preventiva comunicazione alla Direzione in intestazione, ad ARPA e al Comune di Piossasco;
- la società risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;

- per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, limitata ai rifiuti di carta e cartone, i criteri di riferimento sono quelli disposti dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
- in relazione alla polizza fidejussoria, le modifiche apportate comportano un incremento del massimale da garantire, che pertanto dovrà essere adeguato all'atto della presentazione delle garanzie finanziarie, così come specificato nel successivo punto 7) del dispositivo del presente atto;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del rinnovo e delle modifiche in argomento.
- l'attività di gestione rifiuti continua ad essere sospesa presso il sito in virtù del provvedimento di sospensione n. 323-24442 del 7/9/2016, emanato a seguito dell'incendio accaduto il 25/8/2016, evento che ha minato gravemente le strutture dell'impianto. L'attività potrà riprendere solo all'avvenuto completo ripristino delle strutture, previa trasmissione di dichiarazione di fine lavori corredata da una relazione di collaudo e di regolare esecuzione degli interventi edilizi relativi alle strutture di nuova realizzazione.

Ritenuto:

- vi siano i presupposti per procedere a rinnovare l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione rifiuti comprendendo le modifiche richieste;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- per l'istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla D.G.P. 1325-44941 del 7/12/2010, che il titolare ha provveduto a versare e la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 fissa il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. e come modificati dal Decreto "Salva Italia" e s.m.i., che, causa emergenza Covid-19, ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi già avviati dal 23/2/2020 al 15/5/2020. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.M. 22 settembre 2020 n. 188, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di approvazione del presente atto la società:

TEKNOSERVICE Srl

Sede legale: Viale dell'Artigianato 10 – Piossasco (TO)

Sede operativa: Strada Antica di Pinerolo s.n. – Località Pessacollo – Piossasco

all'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali non pericolosi e, limitatamente ai codici CER individuati nell'Allegato al presente provvedimento, le operazioni preliminari [R12, D13] e recupero [R3], secondo le modalità e le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza di rinnovo pervenuta in data 9/01/2020, prot. C.M.To. n. 1689, nella domanda di modifica pervenuta in data 23/07/2020, prot. C.M.To. n. 50980 nella documentazione integrativa trasmessa con le note di prot. 93472 del 10/12/2020 e prot. 13023 del 4/02/2021, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituenti le: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 4** (*scarichi idrici*), **Sezione 5** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di ricomprendere nel presente provvedimento l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria ai sensi degli artt. 107, 108 e 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni individuate da SMAT in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato e contenute nella **Sezione 4** (*scarichi idrici*) dell'**Allegato**.

3. Di confermare il provvedimento di sospensione emanato con Determinazione Dirigenziale n. 323-24442 del 7/9/2016.

4. Di subordinare la ripresa delle attività di gestione rifiuti alla trasmissione di una dichiarazione di fine lavori corredata da una relazione di collaudo e di regolare esecuzione degli interventi edilizi relativi alle strutture di nuova realizzazione.

5. Di subordinare la ripresa dell'attività di scarico in rete fognaria ad una preventiva comunicazione da indirizzare alla Direzione scrivente e alla SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

6. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

7. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

8. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.

9. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

L'approvazione del presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città



Città metropolitana di Torino

Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/RPG

Torino, 02/03/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
1 Rifiuti non pericolosi da avviare a selezione	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	2500	1160	40000 (max 25000 in R3)	R13 - R12	Area esterna piazzale pavimentato - Capannone comparto A
	030101	scarti di corteccia e sughero				R13 - R12	
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				R13 - R12	
	070213	rifiuti plastici				R13 - R12	
	070299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai cascami in gomma</i>)				R13 - R12	
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici				R13 - R12	
	150101	imballaggi di carta e cartone				R3 - R12 - R13	
	150102	imballaggi di plastica				R13 - R12	
	150103	imballaggi in legno				R13 - R12	
	150105	imballaggi composti				R13 - R12	
	150106	imballaggi in materiali misti				R13 - R12	
	150109	imballaggi in materia tessile				R13 - R12	
	160103	pneumatici fuori uso				R13 - R12	
	160119	plastica				R13 - R12	
	160199	rifiuti non specificati altrimenti				R13 - R12	
	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (<i>limitatamente a scarti in gomma</i>)				R13 - R12	
	170201	legno				R13 - R12	
	170203	plastica				R13 - R12	

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
	170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				R13 - R12	
	191201	carta e cartone				R3 - R12 - R13	
	191204	plastica e gomma				R13 - R12	
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				R13 - R12	
	191208	Prodotti tessili				R13 - R12	
	191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)				R13-R12-D15	
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				R13 - R12	
	200101	carta e cartone				R3 - R12 - R13	
	200110	Abbigliamento				R13 - R12	
	200111	prodotti tessili				R13 - R12	
	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				R13 - R12	
	200139	Plastica				R13 - R12	
	200307	rifiuti ingombranti				R13 - R12	
	2 Rifiuti metallici	020110				rifiuti metallici	
100210		scaglie di laminazione					
100299		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami metallici</i>)					
100899		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami metallici</i>)					
110501		zinco solido					
110599		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami metallici</i>)					

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi					
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi					
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi					
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi					
	120199	rifiuti non specificati altrimenti					
	150104	imballaggi metallici					
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose					
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11					
	160116	serbatoi per gas liquefatto					
	160117	metalli ferrosi					
	160118	metalli non ferrosi					
	170401	rame, bronzo, ottone					
	170402	Alluminio					
	170403	Piombo					
	170404	Zinco					
	170405	ferro e acciaio					
	170406	Stagno					
	170407	metalli misti					
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					
	191001	rifiuti di ferro e acciaio					

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
	191202	metalli ferrosi					
	191203	metalli non ferrosi					
	200140	Metalli					
3 Vetro	150107	imballaggi di vetro	100	120	4000	R13	Area esterna piazzale pavimentato
	160120	vetro					
	170202	vetro					
	191205	vetro					
	200102	Vetro					
4 Rifiuti inerti	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	487	720	3000	R13	Area esterna piazzale pavimentato
	101314	rifiuti e fanghi di cemento				R13	
	170101	cemento				R13 - R12	
	170102	mattoni				R13 - R12	
	170103	mattonelle e ceramiche				R13 - R12	
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06				R13 - R12	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				R13 - R12	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				R13 - R12	
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (<i>limitatamente a conglomerato bituminoso ed asfalto da costruzione, demolizione e manutenzione strade</i>)				R13 - R12	

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				R13-D13-D15	
	200202	terra e roccia				R12-R13-D13-D15	
	200303	residui della pulizia stradale				R12-R13-D13-D15	
	100201	rifiuti del trattamento delle scorie				R13-D15	
	100202	scorie non trattate				R13-D15	
	100903	scorie di fusione				R13-D15	
	100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05				R13-D15	
	100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07				R13-D15	
	161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				R13-D15	
	161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				R13-D15	
5 RAEE	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	60	60 (di cui max 15 peric.)	200 (di cui max 100 pericolosi)	R13	Capannone comparto B
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				R13	
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				R13	
	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				R13	

Tipologie	Codice CER	Descrizione	Quantità massima di stoccaggio		Quantità movimentabile (t/anno)	Attività	Area stoccaggio (*)
			m3	t			
	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12					
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				R13	
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				R13	
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi				R13	
6 Rifiuti pericolosi	030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	20	20	400	R13	Capannone comparto B
	170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (<i>limitatamente al legno</i>)				R13	
	191206*	legno, contenente sostanze pericolose				R13	
	200137*	legno contenente sostanze pericolose				R13	
	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				R13	
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti				R13	
	160601*	batterie al piombo				R13 - R12	
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				R13 - R12	
7 Oli	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	4	4	40	R13	Capannone comparto B
	200125	Oli e grassi commestibili					

(*) aree individuate in modo dettagliato nella planimetria trasmessa in data 10/12/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 93472 e riportata alla Sezione 5 – LAY OUT DELL'IMPIANTO del presente provvedimento

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in:

speciali non pericolosi	2.784t
speciali pericolosi	35 t

Nel seguito si riportano le quantità massime stoccabili suddivise per tipologia di rifiuto

tipologia		area	Superf. [mq]	q.tà [mc]	Q.tà totale [mc]	Q.tà totale [t]
1	Rifiuti non pericolosi da selezione	Piazzale	1.000	1900	2500	1.160
		Capannone A	400	600		
2	Rifiuti metallici	Piazzale	200	480	480	720
3	Vetro	Piazzale	150	100	100	120
4	Rifiuti inerti	Piazzale	150	487	487	720
5	RAEE	Capannone B	100	60	60	60
	Freddo e clima			8	8	8
	TV e monitor			5	5	5
	Sorgenti luminose			2	2	2
	Altri grandi bianchi			30	30	30
	IT e Consumer			15	15	15
6	Rifiuti pericolosi	Capannone B	100	20	20	20
	Rifiuti in legno pericolosi			6	6	6
	Imballaggi pericolosi			8	8	8
	Batterie			6	6	6
7	Oli	Capannone B	100	4	4	4

La capacità massima complessiva di deposito di End of Waste cartacee confezionate in balle presso il sito (con riferimento alla planimetria presente nella successiva Sezione 5) è fissata in:

- 1440 t in stoccaggio nel capannone B (reparto B);
- 500 t presso l'area esterna;

2. Controlli di processo e definizione del lotto

a. Controlli di processo:

- Controlli durante la produzione per verificare la qualità del processo di cernita prima dell'avvio del materiale a compattazione;
- controlli interni prima dell'immagazzinamento degli EoW per controllare visivamente che le balle di materiale siano conformi alla tipologia di materiale che si intende ottenere;
- controlli analitici esterni periodici sul lotto in uscita effettuati da parte di laboratorio terzo accreditato (verifica rispetto dei criteri UNI EN 643 del D.M. 5/02/98);
- controlli analitici esterni da parte di COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) per la verifica del rispetto della qualità dei materiali generati rispetto i requisiti di cui alla norma UNI EN 643.

b. Lotto

in considerazione della peculiarità dell'attività, dei controlli effettuati e delle caratteristiche del rifiuto trattato, il lotto viene definito su base annuale.

3. ai fini della *cessazione dalla qualifica di rifiuto* dei rifiuti di carta e cartone, dovrà essere redatta una *dichiarazione di conformità*, che, come dichiarato dalla Società è costituita da un documento "Owner declaration – dichiarazione del detentore – D.M. 5/02/98 MPS UNI EN 643 corredato da *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000*. Solo all'atto dell'emissione di tale dichiarazione il lotto/porzione di lotto cesserà dalla qualifica di rifiuto;
4. in merito alla *cessazione dalla qualifica di rifiuto* dei rifiuti di carta e cartone l'azienda si deve attenere a quanto previsto nel D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
5. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
 - messa in riserva dei rifiuti;
 - deposito dei rifiuti pericolosi;

- deposito di materie prime secondarie ovvero rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- 6. gli scarti prodotti dal *trattamento meccanico dei rifiuti*, inteso come selezione, triturazione, compattazione ecc. dovranno essere correttamente identificati con i CER ricompresi nella categoria 1912XX;
- 7. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 8. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, recante le indicazioni delle tipologie di rifiuti stoccati (codice CER); anche i contenitori dovranno riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto, il suo stato fisico, e la sua pericolosità fatti salvi gli adempimenti eventualmente previsti da altre normative specifiche in materia. La verifica della correttezza dell'etichettatura dovrà effettuarsi già al momento dell'accettazione dei rifiuti;
- 9. **in materia di accumulatori al piombo esausti:**
 - 9.1 il conferimento degli accumulatori esausti all'impianto deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione;
 - 9.2 i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - 9.3 l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - 9.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601*, solo ai fini del successivo conferimento ad impianti potranno essere ricondotti ad un'unica codifica ;
- 10. è vietato il conferimento presso l'impianto di rifiuti di natura domestica conferiti da privati cittadini;

11. i cumuli di rifiuti in stoccaggio non devono superare l'altezza di 1,5 m: cumuli di rifiuti merceologicamente diversi devono essere separati mediante idonee barriere fisse o mobili in modo da evitarne la commistione. Qualora, per motivi gestionali, fosse necessario spostare le barriere mobili rispetto alla posizione indicata nella planimetria di cui alla Sezione 5 del presente Allegato, l'azienda dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione in intestazione, ad ARPA e al Comune di Piosasco;
12. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. Analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
13. i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione di tutto il materiale depositato;
14. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
15. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
16. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
17. le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
18. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e del pozzetto di raccolta degli sversamenti;
19. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

20. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
21. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
22. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
23. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
24. la presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, qualora pertinenti all'attività svolta presso l'impianto;
25. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
26. è ammessa la miscelazione di rifiuti costituiti da oli codificati come scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (CER 020304) e da oli e grassi commestibili tra loro (CER 200125). Tale attività è limitata a rifiuti non pericolosi tra loro, pertanto non si configura come miscelazione in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il codice che identifica tale operazione è **R12**;
27. è consentita, in deroga al generale divieto imposto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo, nel rispetto degli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

27.1 È ammessa la miscelazione dei rifiuti, limitatamente ai seguenti codici CER: 030104*, 150110*, 150111*, 160601*, 170302, 191206*, 200137* e 200133*;

27.2 le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue (con riferimento alle operazioni citate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento codice **D13**;

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero codice **R12**;

27.3 deve essere prestata particolare cautela nella manipolazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti contenenti sostanze ossidanti od altre sostanze suscettibili di reagire tra loro, prevedendo l'equipaggiamento del personale addetto con idonei dispositivi di protezione individuale;

27.4 deve essere sempre garantita la tracciabilità delle singole partite di rifiuti miscelati;

27.5 le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente codificate con un codice CER pericoloso appartenente al capitolo **19** – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua ed alla sua preparazione per uso industriale. È comunque ammesso codificare le miscele di rifiuti, con il codic CER del rifiuti presente in maggiore quantità;

27.6 la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;

27.7 le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente destinate ad impianti di smaltimento o recupero finale, ovvero che effettuano operazioni da **D1** a **D12** o da **R1** ad **R11**. L'avvio ad impianto di deposito preliminare o messa in riserva è ammesso qualora finalizzato ad ottimizzare i quantitativi di rifiuti da trasportare per il loro successivo avvio a smaltimento/recupero definitivo;

27.8 conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica: a tal fine per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri;

28. fatto salvo quanto previsto al precedente punto **2.26**, i rifiuti costituiti da oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

29. in materia di rumore e vibrazioni il limite di immissione sonora deve essere inferiore al limite previsto per la classe acustica di appartenenza. Si fanno salvi gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune di Piossasco al fine di ridurre ulteriormente le immissioni di rumore in ambiente esterno.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 4 – SCARICHI IDRICI

Allegato A – SCARICHI IDRICI

A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

La ditta gestisce un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno nel quale è presente una piattaforma per il lavaggio dei mezzi da cui si genera uno scarico di acque reflue industriali trattate in un impianto di depurazione, costituito da una fase di decantazione seguito da una disoleazione, prima di essere conferite in pubblica fognatura in un unico punto assieme alle acque reflue domestiche.

Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue industriali è posizionato in uscita dall'impianto di trattamento.

A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **TEKNOSERVICE s.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D. Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Strada Antica di Pinerolo, s.n. – Piossasco (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato A1) per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali è fissato, come previsto dall'art. 41, punto 4) "*Scarichi con deroghe specifiche*" del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, il seguente limite:

PARAMETRO	LIMITE
COD	≤ 12.000 mg/l
BOD ₅	≤ 9.600 mg/l
Alluminio come Al	≤ 4 mg/l
Ferro	≤ 300 mg/l
Cloruri	≤ 9.600 mg/l
Azoto ammoniacale come NH ₄	≤ 3.500 mg/l
Tensioattivi totali	≤ 15 mg/l

I valori limite in deroga di cui al presente articolo, potranno essere modificati, sospesi o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al GI. Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali prima di qualsiasi commistione con altre tipologie di reflui

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato.

Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 - Portata massima giornaliera

La portata massima di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **1 m³/giorno**.

Art. 5 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, l'Utente dovrà effettuare con **cadenza quinquennale nell'arco di tutta la durata dell'atto autorizzativo**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n.: **1, 6, 8, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 10 giorni** lavorativi in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 6 - Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di produrre, con cadenza quinquennale, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 7 - Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;

- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 8 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

SUBALLEGATO A1


 Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
 Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



ALLEGATO n. 2

**TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152**

- Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:
- a)- L'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
 - b)- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
 - c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
 - d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
 - e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.
- AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.**

